

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE
DELLO SPORT**

Adottato con deliberazione C.C. n. 38 del 07/04/2000

ART. 1 – Istituzione.

L'Amministrazione Comunale istituisce la Consulta Comunale per lo Sport allo scopo di migliorare il collegamento con la realtà sportiva del territorio del Comune di Gavorrano, e con funzioni consultive, di proposta e di stimolo delle attività sportive del territorio.

ART. 2 – Composizione della Consulta.

La Consulta Comunale dello Sport è composta dai seguenti membri:

- Assessore allo Sport;
- Tre membri in rappresentanza del Consiglio Comunale di cui uno facente parte delle minoranze politiche;
- Un rappresentante per ogni Società Sportiva operante sul territorio;
- Un delegato del CONI Provinciale;
- Due delegati del Consiglio d'Istituto Comprensivo Statale;
- Un rappresentante del Servizio di Medicina Sportiva della USL n 9;

La nomina dei rappresentanti della Consulta Comunale dello Sport avviene con atto del Sindaco.

ART. 3 – Compiti della Consulta Comunale dello Sport.

La consulta Comunale dello Sport ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di cui all'articolo 1. In particolar modo ha il compito di stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative che, nel settore, vadano nel senso di una moderna e corretta visione dello sport attivo e partecipativo. Incoraggia e promuove tutte le discipline, anche non agonistiche, che rispondono alle richieste ed alle necessità, da parte dei cittadini, di educazione fisica di svago e di recupero morale e sociale.

ART. 4 – Organi della Consulta Comunale dello Sport.

Sono organi della Consulta Comunale dello Sport:

- L'Assemblea della Consulta Comunale dello sport, più avanti detta "Assemblea";
- Il Presidente della Consulta Comunale dello sport, più avanti detto "Presidente";

ART. 5 – Funzionamento dell'assemblea.

L'Assemblea è composta dai membri di cui all'articolo - 2.

Ciascuno di loro ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'organismo rappresentato.

L'Assemblea si riunisce di norma ogni bimestre su convocazione del Presidente.

Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea su determinazione di almeno un dei componenti l'Assemblea medesima.

La convocazione scritta deve pervenire con congruo anticipo e dovrà contenere data, ora e luogo della riunione ed elenco degli argomenti da trattare.

E' inoltre facoltà del Presidente, anche su proposta dell'Assemblea medesima, di avvalersi di una o più figure professionali esperte nelle singole materie da affrontare, con poteri consultivi e senza diritto di voto.

E' inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di Commissioni di lavoro, ove ritenuto utile ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

ART. 6 – Durata in carica della Consulta.

La Consulta dura in carica per un periodo di tempo non superiore al mandato amministrativo. In caso di rinnovo del C.C. si procede a rinnovo integrale della composizione della consulta.

ART. 7 – Il Presidente.

Il Presidente della Consulta Comunale dello Sport è di diritto l'Assessore allo Sport.

ART. 8 – Compiti del Presidente.

I compiti del Presidente sono:

- Convocare o presiedere l'Assemblea;
- Relazionare annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta.

E' facoltà del Presidente, inoltre, di predisporre opportune consultazioni con gli operatori dello sport, con i Capogruppo Consiliari, con le forze politiche e sociali, con il mondo della scuola e la popolazione per favorire lo sviluppo dello sport.

ART. 9 – Sede della Consulta.

La Consulta Comunale dello Sport ha sede nel Palazzo Comunale di Gavorrano.

ART. 10 – Segretaria della Consulta.

Le funzioni di Segretario della Consulta Comunale dello Sport, senza diritto di voto, sono affidate all'addetto del servizio attività sportive del Comune.

Egli ha il compito di curare la redazione dei verbali dell'Assemblea, i quali devono essere letti e posti in approvazione in ogni riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

ART. 11 – Pubblicità delle sedute.

Le riunioni dell'Assemblea si intendono valide in presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto, in prima convocazione e con la presenza di almeno quattro componenti l'assemblea in seconda convocazione.

ART. 13 – Votazione.

L'assemblea approva, per quanto di sua competenza, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. Il voto del Presidente è determinante, in caso di parità.

ART. 14 – Successive modifiche.

Il presente Regolamento può essere modificato in tutto od in parte con deliberazione del Consiglio Comunale.